



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio
~~VALLE D'AOSTA~~ ~~PAESAGGIO~~ ~~REGIONE PIEMONTE II~~

Data

Protocollo

Classificazione 11 100 301/2017A/A16000.1

Rif prot. n 10469/A1610A del 03.05.2017
13008/A1610A del 31.05.2017

All'Unione Montana dei Comuni
della Valsesia
c.a Dott.ssa Marzia Novarina
Corso Roma, 35 – 13019 VARALLO (VC)
cert@pec.unionemontanavalsesia.it

e p.c. Al Comune di ALAGNA VALSESIA (VC)
alagnavalsesia@cert.ruparpiemonte.it

e p.c. Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Biella,
Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
Piazza S. Giovanni, 2 - 10122 TORINO
mbac-sabap-to@mailcert.bemiculturali.it

Oggetto: Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 – Parte terza
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: ALAGNA VALSESIA (VC)
Intervento: L.R. n. 44/2000 e s.m.i. art. 96 comma 1 lettera O – L.R. 74 del
14.12.1989 – D.P.G.R. 29.11.2004 n. 13/R. Progetto nuova seggiovia
quadriposto ad ammortamento automatico "Cimalegna" con contestuale
smantellamento funivia "Bocchetta delle Pisse-Punta Indren" e ristrutturazioni
immobili in Comune di Alagna Valsesia (VC).
Istanza; Società MONTEROSA 2000 S.p.a.
Conferenza di Servizi indetta per il 28 giugno 2017
Relazione in adempimento all'art. 146 del D.lgs 42/2004

Con riferimento alla nota prot. n. 2135/VI.8 del 22.05.2017 qui pervenuta
dall'Unione Montana dei Comuni della Valsesia in data 23.05.2017, inerente la
convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi, del 6 giugno 2017, ai sensi
delle L.R. n. 44/2000 e s.m.i. art. 96 comma 1 lettera O – L.R. 74 del 14.12.1989 – D.P.G.R.
29.11.2004 n. 13/R,

esaminata la documentazione progettuale inerente gli interventi in oggetto,
acquisita in copia cartacea in data 26 aprile 2017 dalla Società proponente, con nota del 21
aprile 2017, e su CD-R in data 3 maggio 2017 dall'Unione Montana dei Comuni della
Valsesia, con nota prot. n. 1749/VI.8 del 24.04.2017,

C.so Bolzano, 44
10121 Torino
tel. 011.4321378

Classificazione 11100.301/2017A/A160001

visti altresì i successivi elaborati a corredo del progetto definitivo dell'impianto, costituenti chiarimento spontaneo a quanto già depositato, qui pervenuti in copia cartacea in data 31 maggio 2017 dalla stessa Società, con nota n. 12017ECI-3_CF/cf del 29 maggio 2017 e, a seguito della partecipazione alla citata riunione della Conferenza di Servizi, nella quale si è stabilito di indire una seconda riunione della Conferenza per il 28 giugno 2017, si osserva che:

- gli interventi in progetto consistono in un ammodernamento del sistema degli impianti sciistici che, congiuntamente allo smantellamento della funivia "Bocchetta delle Pisse-Punta Indren" e alla ristrutturazione di alcuni immobili di pertinenza, prevede la realizzazione di una nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico di collegamento tra località Cimalegna e Passo dei Salati, con strutture tecniche necessarie per la funzionalità dell'impianto stesso e relativa pista di accesso e di servizio;

- detti interventi ricadono nella perimetrazione del D.M. 1 agosto 1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in alta Val Sesia e valli laterali sita nei comuni di Alagna Valsesia, Riva Valdobbia, Campertogno, Rassa, Rima S. Giuseppe, Carcoforo, Rimasco, Fobello, Cervatto, Rimella, Cravagliana, Sabbia e Varallo" individuata con la scheda B011 del "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte e nelle categorie di aree tutelate per legge di cui all'art. 142, comma 1, lett. d) (montagne oltre 1600 m. s.l.m.) e in parte lett. e) (circhi glaciali) del d.lgs. 42/2004, nonché nel S.I.C. (Z.P.S.) IT1120028 "Alta Valle Sesia" e Z.P.S. IT1120027 "Alta Valle Sesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogno e Sorba";

- i lavori in oggetto rientrano tra quelli previsti nell'Accordo di Programma per il "Completamento del sistema sciistico della Valsesia" e corrispondono, nella fattispecie all'intervento n. 8 "Adeguamento e potenziamento del sistema di impianti a fune "Cimalegna - Passo dei Salati" e all'intervento n. 18 "Smantellamento funivia Bocchetta delle Pisse - Punta Indren e ristrutturazione immobili";

- nella D.G.R. n. 77-6279 del 2 agosto 2013 (inerente l'esito del procedimento integrato di valutazione ambientale VAS-VIA-VI relativo al Programma "Completamento del sistema sciistico della Valsesia"), al punto 4.2 dell'Allegato A - Relazione istruttoria dell'O.T.R., si afferma che: *"presupposto necessario per la conformità dell'intervento n. 8 rispetto alle prescrizioni del Ppr (rif. Prescrizioni art. 13 Norme di Ppr) è considerare l'impianto in oggetto come parte sostanziale del complesso di interventi previsto dal Programma, e non come intervento singolo (...) in relazione quindi alla contestuale demolizione dell'impianto funiviario Bocchetta delle Pisse - Punta Indren, nel Vallone di Bors (intervento n. 18)".* *"L'intervento n. 18 si configura quindi come indispensabile, condizione imprescindibile ai fini della conformità del Programma, nel suo complesso, alle previsioni del Ppr e alla fattibilità dell'intervento 8";*

- nelle prescrizioni contenute nel punto 7.2 dell'allegato A alla D G R. n. 77-6279 del 2 agosto 2013, alla voce Tutela del paesaggio, lett. a, si afferma che. *"Le nuove opere comprese nell'intervento n. 8 Adeguamento e potenziamento del sistema di impianti a fune Cimalegna-Passo dei Salati potranno essere eseguite solo contestualmente alla realizzazione delle opere comprese nell'intervento n. 18 Smantellamento funivia Bocchetta delle Pisse-Punta Indren e ristrutturazione immobili, in coerenza con le previsioni del Ppr alla lettera b), comma 9 dell'art. 13 delle NdA, come modificato con D.G.R. n. 6-5430 del 26 febbraio 2013"* (attuale, art. 13, comma 12, lett. c, delle norme di Ppr riadottato con DGR n. 20 -1442 del 18.05.2015),

Classificazione 11.100.301/2017A/A16000 1

verificato quindi che, in base all' art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32, gli interventi in oggetto **sono** compresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) riadottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 20 -1442 del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143, comma 9, del Codice, e considerato che, a far data dalla sua adozione, non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice, interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte,

accertato che gli interventi proposti, ricadenti all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 1 agosto 1985 avente per oggetto: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in alta Val Sesia e valli laterali sita nei comuni di Alagna Valsesia, Riva Valdobbia, Campertogno, Rassa, Rima S. Giuseppe, Carcoforo, Rimasco, Fobello, Cervatto, Rimella, Cravagliana, Sabbia e Varallo" (in quanto tale zona, con le aree circostanti al Parco Naturale dell'Alta Valsesia, il Massiccio del Rosa, il Colle del Turlo e molte vette superiori ai 4.000 m. è riconosciuta quale area di altissimo valore paesaggistico), appaiono coerenti con le specifiche prescrizioni d'uso, poste in salvaguardia dal Ppr, contenute nella scheda B011 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

accertato che gli Interventi proposti appaiono compatibili con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. *lett. d)* e *lett. e)* del d.lgs 42/2004, in quanto sono state studiate diverse soluzioni alternative volte a modificare il meno possibile la morfologia del territorio e a mitigare l'impatto ambientale e paesaggistico delle nuove opere che, anche per le parti interne al circo glaciale, non ricadono su ghiacciai permanenti e non comportano modifiche al tracciato della rete escursionistica,

rilevato che per quanto riguarda il posizionamento della stazione di monte dell'impianto all'interno della fascia di 50 metri dai sistemi di vette e crinali montani e pedemontani di cui all'art. 13, comma 12, lett. *c)*, delle NdA del Ppr, come individuati nella Tavola P4, in adempimento alle disposizioni ivi elencate sono state considerate alcune ipotesi che, in alternativa alla soluzione in esame, prevedevano differenti risoluzioni di configurazione della stazione di arrivo,

tenuto quindi conto delle motivazioni descritte e rappresentate in proposito e valutato che la soluzione adottata risulta conforme con le vigenti disposizioni del Ppr, in quanto la realizzazione della nuova seggiovia quadriposto costituisce di fatto ammodernamento del sistema degli impianti sciistici e, come tale, ascrivibile agli interventi di trasformazione realizzabili poichè rientranti tra quelli previsti alla lettera "c" art. 13, comma 12, delle NdA, "limitatamente alle strutture tecniche necessarie per la funzionalità degli impianti stessi",

Classificazione 11 100.301/2017A/A16000.1

verificata pertanto la coerenza degli interventi proposti con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, poste in salvaguardia,

vista la soluzione progettuale inerente lo smantellamento della funivia Bocchetta delle Pisse-Punta Indren e la ristrutturazione degli immobili, così come modificata secondo gli studi presentati in data 31 maggio 2017, che oltre all'asportazione di tutte le strutture metalliche dell'impianto e alla riqualificazione degli immobili, prevede altresì la demolizione del plinto di fondazione del sostegno n. 1 con ripristino dello stato dei luoghi e, per il sostegno n. 3, di difficile accessibilità, il raccordo del basamento con il profilo circostante tramite la copertura con pietre locali cementate,

visto che negli stessi aggiornamenti progettuali, si prevede inoltre una revisione della pista di servizio alla stazione di monte dell'impianto seggioviario in progetto che, oltre a contenere i movimenti di terra rispetto all'ipotesi precedente, consente altresì di evitare la realizzazione di manufatti di sostegno con scogliere in massi, limitando di conseguenza gli impatti visivi conseguenti alla realizzazione dell'opera,

considerato che la soluzione progettuale adottata per la realizzazione degli interventi in oggetto permette di ottenere un idoneo inserimento paesaggistico delle opere di nuova realizzazione e delle strutture esistenti nel contesto montano interessato, sia per quanto attiene l'integrazione morfologica nel versante sia in relazione ai materiali di finitura esterna e ai cromatismi proposti,

valutati gli interventi proposti dal punto di vista prettamente paesaggistico e ritenuto che non sussistano elementi ostativi all'esecuzione prospettata in quanto gli stessi non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici dei luoghi,

si formula una valutazione positiva ai sensi dell'art. 146, comma 5, del d.lgs 42/2004 in merito alla proposta progettuale presentata, alle seguenti condizioni:

- in adempimento alle specifiche prescrizioni d'uso poste in salvaguardia dal Ppr, contenute nella scheda B011 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte - Prima parte, alle prescrizioni di cui ai punti 4.2 e 7.2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 77-6279 del 2 agosto 2013, e alle prescrizioni contenute nel parere espresso dalla competente Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici con nota prot. 14874/34-10-07/10 del 06.06.2013, le nuove opere riguardanti l'adeguamento e il potenziamento del sistema di impianti a fune Cimalegna-Passo dei Salati potranno essere eseguite solo contestualmente alla realizzazione delle opere inerenti lo smantellamento della funivia Bocchetta delle Pisse-Punta Indren e la ristrutturazione degli immobili,
- l'esecuzione degli interventi per modalità, uso di materiali e cromatismi sia condotta in rigorosa conformità con quanto rappresentato e descritto negli elaborati progettuali, anche in riferimento agli aggiornamenti datati maggio 2017; inoltre, tutte le parti in legno siano opportunamente scurite con impregnante opaco,
- le aree interessate da movimentazione di terreno, siano raccordate in coerenza con l'andamento morfologico circostante e siano successivamente oggetto di idoneo recupero vegetazionale;

Classificazione 11.100.301/2017/A/A160001

- il rivestimento in pietra locale a vista delle porzioni murarie sia effettuato secondo la modalità costruttiva tradizionale dei luoghi, evitando in assoluto la posa a opus incertum,

- le superfici interessate dai lavori di realizzazione della nuova seggiovia e di smantellamento della funivia Bocchetta delle Pisse - Punta Indren e le aree di cantiere siano oggetto di pronto e accurato ripristino e recupero ambientale, al fine di ricostituire, compatibilmente con l'esecuzione degli interventi in progetto, la componente paesaggistica ed evitare alterazioni significative rispetto alla situazione attuale dei luoghi.

Ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.lgs 42/2004 la presente relazione è inviata al Soprintendente ai fini del pronunciamento del parere vincolante; si precisa che tale relazione potrà essere considerata autorizzazione paesaggistica solo a fronte dell'acquisizione del parere vincolante del Soprintendente o, nel caso in cui tale parere non sia reso, nei termini stabiliti dalla legge.

Il termine di efficacia del presente provvedimento è stabilito dal comma 4, dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, come da ultimo modificato dall'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che la Regione, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, si pronuncia esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e di conformità nei confronti delle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20

Si resta in attesa dell'acquisizione del verbale della Conferenza di Servizi e del provvedimento conclusivo del procedimento.

Distinti saluti.

I Funzionari istruttori
Patrizia Filippi
Arch. Mauro Martina

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.